



COMUNE DI ALGHERO

PROVINCIA DI SASSARI

Servizio Polizia Locale

Allegato A)

REP. n. \_\_\_\_/2021

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO**

**SCRITTURA PRIVATA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, DI SUPERFICIE ED INTERRATI, IVI COMPRESI QUELLI STAGIONALI DEL COMUNE DI ALGHERO, AFFIDATI DAL COMUNE DI ALGHERO CON LE MODALITÀ DELL'IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE.**

**L'anno 2021, il giorno 08 (otto) del mese di Luglio presso la sede comunale sita in Alghero, Piazza Porta Terra, n. 9, tra i Sigg.: -----**

- **Dott. Alessandro Alciator**, nato ad Alghero il 22/11/1968, DIRIGENTE del Comune di Alghero (SS), con sede in Alghero, Piazza Porta Terra n. 9, C.F.: 00249350901, il quale agisce e stipula non in proprio nome, ma quale Rappresentante legale dell'Ente, ovvero in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 ed in relazione alle competenze ad esso assegnate,-----

- **Sig. Gennaro Monte**, nato ad Alghero il 17/07/1963, residente in Alghero, Codice fiscale MNTGNR63L17A192M, il quale dichiara di costituirsi e di intervenire all'odierno atto nella sua veste di legale rappresentante, titolare firmatario, della società ALGHERO IN HOUSE SRL – UNIPERSONALE, con sede legale in Alghero, Via Sant'Anna, recante Partita I.V.A. n. 02307230900, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari - Numero Iscrizione R.E.A. 164464.

**PREMESSO CHE:** -----

- con **Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13.12.2007** venne disposta la costituzione di una società denominata Alghero in House S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Alghero, alla quale veniva affidata la gestione nel territorio comunale, delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici, strade e marciapiedi ed altri servizi accessori;

- con **Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 09.10.2017** avente ad oggetto: **"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione"**, si dava atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 4 e dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. 175/2016, per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione nella «Società Alghero in house Unipersonale s.r.l.»;

- con **Deliberazione n. 5 del 29.01.2018** il Consiglio comunale ha disposto quanto segue:

1. *l'affidamento per tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, alla soc. Alghero in House s.r.l. - Unipersonale dei servizi strumentali relativi alla manutenzione del patrimonio del Comune di Alghero, dei parcheggi a pagamento non custoditi, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali ed degli altri servizi complementari del provvedimento, nel rispetto dei contenuti fondamentali del nuovo contratto di servizio indicati nell'allegato a);*

3. *di dare atto che il corrispettivo è il seguente: Euro 855.360,00 annui, oltre iva di legge, quale corrispettivo a corpo per i servizi strumentali di gestione dei parcheggi a pagamento, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali; Euro 1.499.865,57 annui, oltre iva di legge, quale corrispettivo a misura massimo per tutti gli altri servizi affidati compresi nel presente atto, per tutti gli altri servizi affidati, per una spesa complessiva per l'ente riferita ad un triennio pari ad euro 8.620.128,00;*

4. *di dare mandato ai dirigenti competenti per materia, per l'adozione degli atti gestionali conseguenti e funzionali all'esecuzione della presente deliberazione nel rispetto dei contenuti fondamentali di cui al presente atto, ivi compresi i procedimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice degli appalti ed ivi compresi la redazione di capitolati tecnici che recepiscano gli indirizzi sopra deliberati all'interno del quadro economico quivi espresso;*

- che è avvenuta iscrizione da parte di ANAC della società Alghero In House nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D.lgs 50/2016, con il numero 1081;

- che in data 01/02/2018 rep. N° 13 veniva stipulato il contratto triennale dei Servizi manutentivi e del Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali del Comune di Alghero, da affidare con le modalità dell'in house providing alla società partecipata Alghero in House Srl. Unipersonale;

- che con Deliberazione n. 175 del 30/06/2021 la Giunta Comunale, proponeva al Consiglio Comunale:

- di disporre - nelle more della valutazione in ordine alla rifunionalizzazione della società Alghero In House ed all'eventuale esternalizzazione dei servizi in oggetto - l'affidamento alla Società Alghero in House s.r.l. - Unipersonale dei servizi strumentali relativi alla gestione del servizio dei parcheggi a pagamento non custodito, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di servizio fino al 31/12/2021;
- di approvare lo schema del contratto di servizio, di cui all'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Polizia Locale alla sottoscrizione del suddetto contratto;
- di dare mandato ai dirigenti competenti per l'adozione degli atti gestionali conseguenti e funzionali all'esecuzione della presente deliberazione nel rispetto dei contenuti fondamentali di cui al presente atto;

- che con Deliberazione n. 32 del 01/07/21 il Consiglio Comunale, in accoglimento della delibera di G. C. n° 175 del 30/06/2021 sopra citata, approvando il presente schema di contratto;

-----  
**Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente affidamento, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.**-----

### **ART. 1 – Oggetto del Contratto di Servizio**

IL COMUNE DI ALGHERO, nella persona del Dirigente, Dott. \_\_\_\_\_, affida con la formula dell'affidamento diretto *In House Providing*, alla SOCIETÀ PARTECIPATA ALGHERO IN HOUSE SRL. UNIPERSONALE, nella persona del suo legale rappresentante, Ing. \_\_\_\_\_, che accetta, l'esercizio delle attività di carattere strumentale **come di seguito dettagliate:**

- servizio di gestione dei posti auto a pagamento senza custodia, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali e delle attività connesse fino al 31/12/2021;

### **ART.2 - DURATA**

La durata dell'affidamento dei suddetti servizi è fino al 31/12/2021 a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio. ***E' fatto obbligo all'Alghero In House S.r.l. di accettare eventuali proroghe del contratto, previa comunicazione da parte del Comune di Alghero.***

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO E NUOVI PREZZI**

Il corrispettivo per il servizio dei parcheggi a pagamento non custoditi, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali, è definito in netti € 427.680,00 , oltre Iva di legge. Il prezzo, da corrispondere "a corpo", comprende, tutte le prestazioni relative al servizio in argomento e sarà corrisposto dal Comune in rate posticipate mensili, previa verifica della regolarità della prestazione svolta e emissione delle relative fatture.

La Società ha quindi l'obbligo di trasmettere al Committente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, la relativa documentazione contabile.

I compensi per le diverse prestazioni svolte, saranno corrisposti dal Comune di Alghero previa presentazione di regolare contabilità che dovrà essere preliminarmente verificata ed accettata dal Comune, solo a seguito della verifica della regolarità e sottoscrizione degli atti contabili, potranno essere emesse le relative fatture.

### **ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'Appaltatore ha comunicato il numero del conto corrente bancario dedicato per l'effettuazione dei pagamenti e le persone autorizzate a operare su di esso. -----

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra -----

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura di Sassari della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

#### **ART. 5 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO ED EVENTUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO**

La società si impegna a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri di economicità della gestione, nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza ed efficacia, adottando a tal fine le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi ed adottando specifici livelli standard di qualità.

Il Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi, ha ad oggetto la gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi del Comune di Alghero, conformemente all'ordinanza dirigenziale vigente e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di introdurre rettifiche e/o variazioni riferite ad eventuali diverse necessità derivanti anche da mutate esigenze di articolazione viaria urbana. Tali variazioni dovranno essere comunicate alla società almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore.

#### **Le principali prestazioni del servizio affidato sono le seguenti:**


- attività di presidio delle aree di parcheggio durante gli orari dedicati all'assistenza all'utenza per l'esecuzione delle attività di emissione abbonamenti, evasione rimborsi e reclami;
- attività di presidio delle aree di parcheggio durante i periodi di maggiore affluenza (es. eventi culturali, manifestazioni, periodo natalizio);
- reperibilità telefonica in orario diurno e notturno 365 giorni/anno h24;
- sorveglianza dell'area tramite personale appositamente istruito e/o sistemi di videosorveglianza;
- servizio raccolta monete, attraverso gli appositi parcometri, contabilizzazione, prima della consegna e conferimento alla tesoreria Comunale – Banco di Sardegna\_ sul conto corrente che sarà indicato dall'Amministrazione comunale;
- nomina di un incaricato delle operazioni di maneggio del danaro derivante dagli incassi dai parcheggi a pagamento, di pertinenza del Comune di Alghero, quale agente contabile tenuto alla resa del conto annuale nei modi e nei termini di legge, ed a trasmettere al Comune di Alghero il provvedimento di nomina;
- verifica e accertamenti, con personale della Società, ausiliari del traffico, della regolarità della sosta dei veicoli negli appositi spazi a pagamento;
- gestione sanzioni in caso di omesso pagamento della tariffa da parte degli utenti;
- gestione regolarizzazioni nel caso in cui la sosta si protragga oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa;
- rendicontazione mensile delle somme introitate;



- 
- trasmissione, in qualità di agente contabile, entro i termini di legge, del conto della propria gestione all'ente locale (con alcuni documenti allegati);
  - esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulla segnaletica orizzontale e verticale in ordine alle aree, e quindi gli stalli di cui alla ZONA 1) ed alla ZONA 2), ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
  - allocazione della segnaletica orizzontale e verticale recante la prescrizione del pagamento anticipato a carico dell'utenza, l'indicazione degli orari di servizio e delle tariffe, intestazione e denominazione dell'Alghero in House con la relativa indicazione della sede e del numero telefonico;
  - manutenzione sia ordinaria che straordinaria della segnaletica, con relativa sostituzione in caso di danneggiamento per qualsiasi causa. Tale segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere conforme ai modelli prescritti dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione;
  - mantenimento in buono stato manutentivo del manto stradale su cui insistono gli stalli gestiti;

#### **ART. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ENTRATE DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

Se le entrate derivanti dai parcheggi a pagamento, così come previste sulla base del trend storico, quantificate in euro 1.281.000,00 annuo, subissero un calo che supera il 5% della previsione di entrata il corrispettivo verrà ridotto in misura uguale alla differenza tra l'entrata prevista di Euro 1.280.000,00 e quella effettivamente realizzata.



Non si considera nel calcolo del calo del 5%, la riduzione di entrata dovuta a cause imputabili al Comune di Alghero (distrazione di stalli, riduzioni tariffarie, ecc).

Potrà invece essere prevista nel disciplinare tecnico una premialità tra il 5% e il 8% del corrispettivo, nel caso in cui le stesse entrate, così come previste sulla base del trend storico, subissero un incremento che supera tra l'8% e il 10%, fatto salvo il caso in cui la riduzione o l'incremento di tali entrate fosse dovuto a cause imputabili al Comune di Alghero (incremento di stalli, incrementi tariffarie, ecc).

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto di servizi (esternalizzazione dei servizi o parti di essi), disciplinati nel presente contratto, dovrà essere operato dalla società nel rispetto della disciplina e dei limiti previsti dal vigente "Codice degli appalti".

La Società resta comunque unica e sola responsabile, nei confronti del Comune di Alghero appaltatrice e dei terzi, relativamente ai servizi prestati in subappalto o forniture in opera.

## **ART. 8 - PENALI**

La mancata esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di servizio della gestione dei parcheggi a pagamento nei modi ivi indicati, per cause imputabili alla società costituirà elemento di valutazione negativa della performance, e comporterà l'applicazione di una sanzione pari a 100 € per ciascun addebito. Qualora la mancata esecuzione delle prestazioni costituisca motivo di disservizio di qualsivoglia genere, ciò potrà rappresentare motivo di giusta causa per risoluzione del Contratto.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti dai contratti per cause imputabili ad AIH costituisce elemento di valutazione negativa della performance e comporterà l'applicazione della sanzione di 100 € per ogni giorno di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini per la trasmissione della resa del conto dell'agente contabile, con la relativa documentazione, costituisce elemento di valutazione negativa della performance, e comporterà l'applicazione di una sanzione pari a 500 € per ciascun giorno di ritardo.

La presenza di irregolarità nella gestione delle somme di danaro derivanti dagli incassi dei parcheggi a pagamento, di pertinenza del Comune di Alghero, rappresenta grave inadempimento e potrà costituire motivo di giusta causa per la risoluzione del Contratto.

## **ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Comune di Alghero Comunale è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità in ordine ai danni alle persone e alle cose, derivante dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

Per la copertura degli eventuali danni arrecati alle persone e alle cose, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, la Società ha stipulato una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata del contratto i cui estremi sono i seguenti \_\_\_\_\_ . Sono a carico della Società tutte le eventuali franchigie e gli scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni che per qualsiasi motivo non siano liquidati dalla Compagnia di assicurazione.

## **ART. 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Alghero potrà richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1564 (intero contratto) o art. 1453 (singole prestazioni) del c.c., qualora

ravvisi che l'inadempimento, anche di una singola prestazione, sia tale inficiare il rapporto fiduciario verso la Società circa l'affidabilità della stessa per l'esecuzione delle successive prestazioni.

#### **ART. 11- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietato alla Società la cessione del presente contratto a pena nullità.

#### **ART.12 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il Comune di Alghero potrà chiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione, che la società dovrà fornire tempestivamente.

La Società dovrà, nell'esecuzione del servizio, dare attuazione agli obiettivi impartiti dal Comune e dovrà renderne conto nei modi e nei tempi richiesti dallo stesso.

Il Comune, potrà, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, effettuare controlli ispettivi al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Il Comune si riserva il potere di modificare il contratto di servizio, senza recare pregiudizio alla Società.

#### **ART. 13 - ONERI SPECIALI, SPESE, UTENZE**

Tutte le spese inerenti agli atti relativi all'Appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA) sono a carico della Società.

Le spese per i consumi quali corrente elettrica, acqua, ecc., saranno a carico del Comune di Alghero.

#### **ART. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI**

La Società si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi dei relativi servizi, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare da corrispondere qualora le risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Alghero In House S.r.l. sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

**1)** delle condizioni normative di cui sopra;

2) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

3) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi od i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi);

ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Alghero In House S.r.l. non può opporre eccezione alla Committente neanche a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 15 - RISPETTO DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE**

La Società Alghero In House Srl Unipersonale è obbligata alla osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (D.LGS. N.159/2011 ).

La Società dovrà inoltre osservare, per quanto applicabili, le norme poste dalla L. n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), dal D.P.R. n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), nonché dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Alghero, approvato con Deliberazione Commissariale n. 9/2014.

L'appaltatore si impegna a sottoscrivere, contestualmente alla stipula del presente contratto, il Patto di integrità approvato dal Comune di Alghero con Deliberazione di G.C. n.123 del 12/05/2017, in osservanza dell'art. 1 comma 17 della L.190/2012 e in esecuzione del PTPC 2021-2023, approvato con Deliberazione della G. C. n° 47 del 31/03/2021; patto di integrità sottoscritto da entrambi i contraenti in data odierna e che, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 16 - SICUREZZA SUL LAVORO.**

In ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Alghero In House S.r.l., prima dell'inizio della prestazione dei servizi dovrà presentare il Documento per la Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che la Società stessa si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle attività. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari nuovi interventi su edifici non compresi

nella iniziale programmazione, la Società dovrà provvedere all'aggiornamento del Documento per la Sicurezza integrandolo delle lavorazioni non previste che dovrà essere reso operativo e consegnato all'Amministrazione committente prima dell'inizio delle nuove attività.

**ART. 17 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI**

La Società, come sopra rappresentata, dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente e valevole contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

**ART. 18 - SPESE**

Le spese di registrazione, da effettuarsi in caso d'uso, conseguenti alla stipula della presente scrittura restano a carico della Società.-----

**ART. 19- RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti, Linee Guida Anac e le altre leggi vigenti in materia di affidamenti in House Providing.-----

Si fa inoltre rinvio, per le prescrizioni tecniche di dettaglio, al disciplinare tecnico allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.-----

**ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto è devoluta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Sassari.-----

**ART.21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti, come in atto costituite e rappresentate, preso atto dell'Informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale Protezione dei Dati ), in atti alla pratica, dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto ed alle dipendenti formalità ed effetti fiscali nonché forniti a terzi in adempimento di obblighi di legge.-----

Il Gestore ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al sopra citato Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento.-----

Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte le informazioni relative allo stato di salute.----- .-

#### ART. 22 - CONSIDERAZIONI FINALI

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su (quindici) pagine a video. -----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

PER IL COMUNE DI ALGHERO

Il Dirigente (Dott. )

firmato digitalmente

PER LA SOCIETA'

Il Rappresentante Legale (Ing. MONTE GENNARO)



